

POLIZZA COMPOSITA – CIVILI ABITAZIONI CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

POLIZZA N. 2025/10/3850673

Le seguenti condizioni integrano e, laddove contrastanti, derogano le Condizioni Generali di Assicurazione del prodotto *Composita Reale 2013 Civile, Agricolo, Altri Rischi Civili* (Modello 5417 INC Ed. 07/2020).

BROKER

AON S.p.A.

CONTRAENTE/ASSICURATO

Il Notaio iscritto a Ruolo che abbia aderito alla presente polizza

DURATA DELLA COPERTURA

Dalle ore 24 del giorno di inizio del periodo di assicurazione alle ore 24 dell'01.05 del 2027

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Il periodo per il quale è stato pagato il premio, indicato nel certificato di assicurazione

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Il presente normativo disciplina la copertura assicurativa dedicata alle civili abitazioni di proprietà e/o in uso ai Notai regolarmente iscritti a ruolo, che aderiscano mediante apposita Scheda di Adesione e che siano in possesso di certificato, come da elenchi redatti e periodicamente trasmessi a Reale Mutua dal Broker AON.

ART. 2 – MODALITÀ DI ADESIONE E DECORRENZA DELLA COPERTURA

Il Notaio interessato all'Assicurazione che forma oggetto della presente polizza trasmetterà al Broker a mezzo mail o fax, una comunicazione di adesione utilizzando l'apposita Scheda di Adesione.

Per i nuovi aderenti la garanzia assicurativa decorrerà automaticamente con effetto dalle h. 24 dalla data di spedizione o trasmissione della Scheda di Adesione purché venga allegata copia del bonifico bancario validamente disposto alle condizioni di cui al successivo art. 4. A riprova di ciò Reale Mutua emetterà un Certificato di Assicurazione.

Per coloro che risultano già assicurati, il premio o le rate di premio successive al primo periodo dovranno essere pagate entro i successivi 45 giorni dalla data di scadenza della precedente polizza, che comunque rimane nel frattempo efficace.

Se il pagamento non verrà corrisposto entro il termine sopra indicato, l'Assicurazione risulterà sospesa dalla data di scadenza e riprenderà vigore dalle h. 24 del giorno del pagamento, secondo le modalità descritte al secondo paragrafo del presente art. 2, fermi le successive scadenze e il diritto di Reale Mutua al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

SEZIONE INCENDIO

ART. 3 – VALORE DEI BENI ASSICURATI

A parziale deroga dell'art. 2.3 - Valore dei beni assicurati delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie di polizza operano nella forma a *primo rischio assoluto* nell'ambito delle seguenti somme assicurate:

- **OPZIONE A)**
 Fabbricato € 200.000
 Contenuto € 50.000
 Ricorso Terzi € 250.000

- **OPZIONE B)**
 Fabbricato € 350.000
 Contenuto € 100.000
 Ricorso Terzi € 250.000

- **OPZIONE C)**
 Fabbricato € 500.000
 Contenuto € 100.000
 Ricorso Terzi € 250.000

ART. 4 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI E LIMITI DI INDENNIZZO

	OPZIONE A	OPZIONE B	OPZIONE C
A. Beni assicurati a condizioni speciali	✗	€ 5.000	€ 5.000
C. Ricorso Terzi	✓	✓	✓
E. Fenomeno Elettrico	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
G. Eventi Socio Politici	✓	✓	✓
H. Terrorismo	✓	✓	✓
I. Vento e grandine	✓	✓	✓
M. Acqua piovana	✗	€ 10.000	€ 10.000
N. Spargimenti d'acqua	✓	✓	✓
O. Gelo	✗	€ 10.000	€ 10.000

P. Rimborso Spese di Ricerca Guasti	✓	✓	✓
U. Rottura Lastre	✗	€ 1.500	€ 1.500
Z. Sovraccarico neve	✗	✓	✓
Differenziale Storico Artistico	✗	€ 25.000	€ 25.000
J. Terremoto	<p align="center">Estensioni facoltative riservate a contraenti e/o beni assicurati NON soggetti a obbligo ex D.M. 18/2025</p> <p align="center">In caso di operatività si intende applicato uno scoperto pari al 15% con un minimo di € 5.000 e un limite di indennizzo pari al 50% della somma assicurata alla singola ubicazione</p>		
K. Inondazione, alluvione, allagamento			
Frana			

ART. 5 – DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO

Reale Mutua rimborsa le spese sostenute per i maggiori danni che gli stessi enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro, e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente contratto. Tali danni possono riguardare:

1. affreschi, dipinti murali, boiserie (rivestimenti murali di legno decorati con intarsi e/o dipinti), bassorilievi e simili inseriti o meno in elementi strutturali, soffittature a cassettoni, stucchi, tessuti e carte da parati antichi, vetrate artistiche, mosaici;
2. balaustre, inferriate, parapetti e cancellate;
3. elementi architettonici quali scalinate, cariatidi, omenoni, guglie, pinnacoli, colonne marmoree, capitelli, caminetti, cancelli, porte e portali di legno intarsiato, di bronzo, sculture e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico.

In deroga all'art.1907 c.c. l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza applicazione della regola proporzionale.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito Comune.

La presente estensione opera, nell'ambito del massimale assicurato, con il sottolimito di indennizzo di Euro 3.000 per ogni metro quadrato di superficie danneggiata.

ART. 6 – FRANA

A parziale deroga delle condizioni di assicurazione, Reale Mutua, nei limiti delle somme assicurate e se acquistata la relativa garanzia come indicato sul certificato di adesione, indennizza l'assicurato dei danni materiali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, direttamente causati ai beni assicurati, da frana, intesa come un rapido movimento o scivolamento o distacco di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

Relativamente alla garanzia frana Reale Mutua non indennizza i danni direttamente causati da o dovuti a:

- a. alluvione, inondazione, esondazione, allagamento;
- b. maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza;
- c. valanghe e slavine;
- d. lento e graduale movimento o scivolamento o distacco di roccia, detrito o terra;
- e. frane dovute a errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali; anche se gli eventi di cui sopra sono conseguenti a frane;
- f. cedimento del terreno se non causato da frane;
- g. frane già note o potenzialmente già note.

Si intendono comunque compresi i danni da frana conseguenti ad alluvione, inondazione ed esondazione.

ART. 7 – DEROGA RECESSO BREVE

A parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni G-Eventi sociopolitici, H-Terrorismo, J-Terremoto e K-Inondazioni, alluvioni e allagamenti, Reale Mutua rinuncia alla facoltà di recedere dalle singole garanzie, prima della scadenza contrattuale; fermo e invariato il diritto di recesso per sinistro.

SEZIONE FURTO

La Sezione Furto è operante nella forma a *primo rischio assoluto* nell'ambito delle seguenti somme assicurate:

OPZIONE A) contenuto € 30.000

OPZIONE B) contenuto € 50.000

OPZIONE C) contenuto € 75.000

ART. 8 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI E LIMITI DI INDENNIZZO

	OPZIONE A	OPZIONE B	OPZIONE C
A. Archivi e documenti	✗	€ 1.500	€ 1.500
B. Scippo o Rapina commessi all'esterno dell'abitazione	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
D. Trasporto di valori	✗	€ 1.500	€ 1.500
H. Impianto di allarme	✓	✓	✓
I. Denaro e valori in cassaforte	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000

La condizione aggiuntiva B - *Scippo o Rapina commessi all'esterno dell'abitazione* si intende estesa anche ai casi di furto con destrezza.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Reale Mutua, nei limiti del massimale pari a € 1.000.000 e nei termini delle garanzie di seguito descritte, tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare – quale civilmente responsabile ai sensi di legge - a titolo di risarcimento (capitale, interessi spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale.

Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini della presente Sezione.

A integrazione e in aggiunta alla garanzia "Responsabilità civile proprietà dei fabbricati + Condizione facoltativa Full (sempre attiva)" si intende operante la garanzia Capofamiglia come di seguito disciplinata.

ART. 9 - GARANZIA CAPOFAMIGLIA

La garanzia è prestata, nei termini di cui sopra, per la responsabilità civile dell'Assicurato per fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata e di relazione.

La garanzia comprende - a titolo esemplificativo e non esaustivo - la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni:

- A. derivanti dalla conduzione dei locali, e relative pertinenze, in cui l'Assicurato dimora abitualmente o saltuariamente nonché dall'uso o dalla proprietà degli apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell'arredamento;
- B. derivanti dall'esecuzione:
 - di lavori di ordinaria manutenzione,
 - di lavori di straordinaria manutenzione, esclusivamente quando l'Assicurato ne sia il committente, dei locali, e relative pertinenze, adibiti ad abitazione dell'Assicurato purché, al momento del sinistro, essi non risultino locati a terzi o comunque abitati, a qualsiasi titolo, da terzi;
- C. derivanti da fatto del personale addetto, per conto dell'Assicurato, alla manutenzione di parchi, giardini, alberi e aree verdi di pertinenza del fabbricato. Sono esclusi i danni provocati in seguito ad abbattimento di alberi ad alto fusto;
- D. derivanti da fatto di figli minorenni o incapaci per legge. Inoltre:
 1. qualora il figlio minorenne o incapace del Contraente e/o del suo nucleo familiare sia temporaneamente affidato a titolo gratuito a una persona diversa dai soggetti sopraindicati, la garanzia comprende la responsabilità civile di tale persona limitatamente:
 - a fatti relativi alla custodia del figlio minorenne o incapace per legge;
 - al periodo dell'affidamento;
 2. la garanzia comprende i danni provocati a terzi a seguito di messa in circolazione, a insaputa dell'Assicurato, di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'Assicurato o di terzi esclusivamente da parte dei figli, minorenni o incapaci per legge, del Contraente e/o del suo nucleo familiare.

La garanzia opera:

- a. esclusivamente per richieste di risarcimento che eccedano i massimali previsti dal contratto assicurativo di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione e dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nonché per la rivalsa esperita dal Fondo stesso o dalla società di assicurazione che emette il contratto di cui sopra;
- b. in caso di inesistenza del contratto assicurativo di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione, solo nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà dell'Assicurato;
- c. per i danni al veicolo a motore o natante, di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione.

La garanzia di cui al presente punto D.2 è subordinata, limitatamente ai veicoli a motore o natanti di proprietà dell'Assicurato, all'esistenza di contratto assicurativo di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione in regola con il pagamento del premio assicurativo.

3. Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni:
 - derivanti dalla violazione della normativa sulla Privacy;
 - di immagine;
 - alla vita di relazione;
 - alla reputazione;

involontariamente cagionati a terzi da fatto di figli minorenni o incapaci per legge del Contraente e/o del suo nucleo familiare e derivanti da pubblicazione su social network, o

comunque con l'utilizzo di internet, di immagini fotografiche e filmati di soggetti terzi senza disporre di consenso conforme alla normativa sulla privacy.

Relativamente alle sole perdite pecuniarie, la garanzia opera:

- con il limite di risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa di € 2.500 e con l'applicazione di una franchigia di € 500;
- per le richieste di risarcimento presentate davanti ai tribunali della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

E. derivanti dalla pratica di sport in qualità di dilettante;

F. derivanti dall'esercizio di attività ricreative, di volontariato e altre attività non retribuite, esclusa comunque qualsiasi attività che comporti mansioni di tipo organizzativo;

G. derivanti dalla proprietà e/o custodia e/o uso di animali domestici.

Qualora l'animale domestico di proprietà del Contraente e/o del suo nucleo familiare sia temporaneamente affidato a titolo gratuito ad una persona diversa dai soggetti sopraindicati, la garanzia comprende la responsabilità civile di tale persona limitatamente:

- a fatti relativi al possesso e alla custodia dell'animale domestico;
- al periodo dell'affidamento.

Sono esclusi i danni provocati da cani a "rischio potenziale elevato" iscritti nel registro tenuto dai Servizi veterinari ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del 03 marzo 2009 emanata dal Ministero della Salute; tuttavia, qualora tale iscrizione intervenga durante la validità dell'assicurazione, la garanzia opera comunque sino alla prima scadenza anniversaria di polizza successiva all'iscrizione. Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di € 50 limitatamente ai danni a cose provocati da cani.

H. subiti, limitatamente al caso di morte o di lesioni personali, dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere (escluso il personale addetto alla manutenzione di parchi, giardini, alberi e aree verdi) durante l'espletamento delle mansioni svolte a favore:

- del Contraente e/o del suo nucleo familiare,
- dei minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento, comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per rivalsa dell'INAIL e ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 per le rivalse dell'INPS;

I. derivanti dalla proprietà e uso di:

- biciclette (e simili);
- biciclette a pedalata assistita purché conformi a quanto indicato all'art. 50 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada";
- carrozzine elettriche per uso di invalidi purché non rientranti nella definizione di veicolo in base a quanto indicato all'art. 46 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada";
- barche senza motore, surf, windsurf, kitesurf e simili;
- giocattoli anche a motore;
- monopattini elettrici, esclusivamente a condizione che - per caratteristiche - ai fini della circolazione siano equiparati dalla legge a velocipedi/biciclette a pedalata assistita. Limitatamente a questa fattispecie, la garanzia opera:
 - a. in caso di danno a persone, con il limite di risarcimento di € 100.000 per sinistro;
 - b. in caso di danno a cose, con applicazione di una franchigia di € 250 e con il limite di risarcimento di € 10.000 per sinistro;

L. derivanti dalla proprietà e uso legittimo di armi;

M. derivanti da inquinamento ambientale, con il limite di risarcimento di € 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa;

N. provocati dall'Assicurato in qualità di trasportato su autoveicolo, esclusi i danni al veicolo, al guidatore e ai trasportati;

- O. derivanti dalla proprietà e uso, esclusivamente in aree private, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;
- P. causati da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute:
 - 1. a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia nei locali di villeggiatura non di sua proprietà (compresi i danni subiti dai locali stessi); ai fini della presente garanzia per locali di villeggiatura si intendono quelli occupati temporaneamente per motivi non legati ad attività professionali o comunque retribuite;
 - 2. a locali di terzi nei quali siano ricoverati i seguenti beni di proprietà dell'Assicurato: ciclomotori, motocicli, barche, tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;
 - 3. a cose di terzi diverse da quelle indicate ai punti 1 e 2 del presente punto P; la garanzia opera con il limite di risarcimento per sinistro pari al 30% del massimale.

Le garanzie di cui alla presente lettera P operano in eccedenza al risarcimento computato a termini della condizione aggiuntiva C - Ricorso Terzi.

ART. 10 - RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione di cui alla presente Sezione non comprende la responsabilità per danni:

- 1. derivanti dall'attività professionale o da altre attività retribuite, svolte dall'Assicurato;
- 2. conseguenti a furto;
- 3. conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto al punto 1.P.1 e 1.P.2 "Garanzia Capofamiglia".
Sono considerati cose in consegna o custodia, e pertanto esclusi, anche i beni mobili e immobili detenuti in locazione o in comodato;
- 4. conseguenti a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- 5. da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto o di prodotti contenenti amianto;
- 6. provocati da animali diversi da animali domestici;
- 7. derivanti da inquinamento ambientale, fatto salvo il limite di risarcimento di € 50.000 per sinistro previsto al punto M "Garanzia Capofamiglia";
- 8. derivanti dalla proprietà di beni immobili;
- 9. derivanti da guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.

ART. 11 - ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA "GARANZIA CAPOFAMIGLIA"

Oltre a quanto previsto dal punto precedente, l'assicurazione non comprende:

- 1. la responsabilità per danni derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso di veicoli a motore, natanti, imbarcazioni e aeromobili (compresi deltaplani, parapendii e apparecchi ultraleggeri); resta salvo quanto espressamente precisato ai punti:
 - D.2 "danni provocati dalla messa in circolazione di veicoli a motore o natanti da parte di figli minorenni o incapaci del Contraente e/o del suo nucleo familiare";
 - I "danni derivanti da proprietà e uso di biciclette e simili, carrozzine elettriche per uso invalidi, barche senza motore, surf e simili, giocattoli, monopattini elettrici";
 - N "danni provocati dall'Assicurato in qualità di trasportato su autoveicolo";
 - O "danni derivanti da proprietà e uso di tende, roulotte, camper e simili";
- 2. la responsabilità per danni inerenti all'esercizio della caccia e il relativo utilizzo di cani.

ART. 12 - SOGGETTI ASSICURATI

La "Garanzia Capofamiglia", è prestata a favore:

1. del Contraente e del suo nucleo familiare;
2. dei figli minorenni del Contraente, non facenti parte del nucleo familiare in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;
3. dei figli naturali minorenni non facenti parte del nucleo familiare purché, al momento del sinistro, ufficialmente riconosciuti a sensi di legge dal Contraente;
4. dei minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento;
5. dei figli del Contraente (purché di età non superiore a 26 anni) non facenti parte del nucleo familiare poiché residenti altrove per motivi di studio;
6. dei figli del Contraente (purché di età non superiore a 26 anni) non facenti parte del nucleo familiare poiché residenti presso il coniuge dopo una separazione legale o un divorzio.

Le garanzie della presente sezione sono estese alla responsabilità civile degli addetti ai servizi domestici e dei collaboratori familiari in genere, limitatamente ai fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore dei soggetti indicati ai punti 1 e 4 del presente punto.

ART. 13 - FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

		FRANCHIGIA €	SCOPERTO €	LIMITE DI INDENNIZZO €
D.3 Danni da fatto di figli minorenni, derivanti da utilizzo di internet (solo per Perdite pecuniarie)		500	---	2.500 per sinistro e annualità
G. Danni a cose provocati da cani		50	---	---
I.	Danni a persone causati dalla proprietà e uso di monopattini elettrici	---	---	100.000 per sinistro
	Danni a cose causati dalla proprietà e uso di monopattini elettrici	250	---	10.000 per sinistro
M. Danni derivanti da inquinamento ambientale		---	---	50.000 per sinistro e per annualità
P.3 Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio		---	---	30% del massimale per sinistro

ART. 14 – PREMIO

Il premio annuo dovuto dall'Assicurato è quello di seguito indicato, comprensivo delle imposte:

SENZA estensione garanzie catastrofali:

OPZIONE A) Premio € 1.009,00

OPZIONE B) Premio € 1.789,00

OPZIONE C) Premio € 2.774,00

CON estensione garanzie catastrofali:

OPZIONE A) Premio € 1.194,00

OPZIONE B) Premio € 2.144,00

OPZIONE C) Premio € 3.240,00

In caso di più ubicazioni assicurate, sarà necessario calcolare:

- + 20% del premio annuo selezionato in caso di due ubicazioni assicurate;
- + 40% del premio annuo selezionato in caso di tre ubicazioni assicurate.

In caso di durata della copertura assicurativa inferiore a sei mesi, i premi di cui sopra si intendono ridotti del 50%.

Tale premio deve essere versato in un'unica soluzione mediante bonifico bancario sul conto corrente:

BANCA UNICREDIT	Intestato a: AON S.p.A.
IBAN: IT43X0200805351000103526219	SWIFT/BIC: UNCRITMMOLO

ART. 15 – CLAUSOLA BROKER

La remunerazione del broker è posta per intero a carico della Società Assicuratrice, nella misura corrispondente alle condizioni stabilite nel "Contratto per l'Affidamento dei servizi di intermediazione e consulenza assicurativa del CNN e dei Notai Italiani" stipulato il 30.04.2024.

In conseguenza di ciò:

- nessun ulteriore compenso è pertanto dovuto al broker da parte della/e Società aggiudicataria/e;
- la Società Assicuratrice aggiudicataria si impegna a non includere nei caricamenti del premio stabilito in polizza costi aggiuntivi, quali commissioni, emolumenti o costi amministrativi di qualsivoglia natura, inerenti il presente contratto, e la sua successiva gestione, riguardanti qualunque intermediario, in qualunque forma o modo, costituendo, in caso contrario, un aggravamento dei costi della copertura assicurativa.
- A tal proposito, con l'apposizione della sottoscrizione della polizza, di eventuali appendici e/o quietanze di pagamento, la Società certifica e garantisce al Contraente che, in relazione al presente contratto, nessuna erogazione, mediante pagamento in denaro o conferimento di qualunque altra utilità, è stata riconosciuta o promessa, né direttamente, né indirettamente o attraverso terzi, comprese società del gruppo o ad esso riconducibili, al broker incaricato od a Società o persone ad esso collegate, né ad altri intermediari. La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la risoluzione del contratto e in ogni caso la riduzione del premio maggiorato ed il risarcimento degli eventuali danni fatta salva ogni eventuale altra conseguenza a sensi di legge.

Tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker e ogni comunicazione data o spedita dall'Assicurato al suddetto Broker e viceversa sarà considerata come eseguita nei confronti della Società e viceversa.

Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art.118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii, ed all'art. 54 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto, il Broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, inoltre, riconosce che il pagamento del premio al Broker è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ
Società Reale Mutua di Assicurazioni
GERENZA ROMA

